

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI SAN QUIRINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 68

D.L.gs 152 del 03.04.2006 art.6 comma 3 e art. 12
L.R. n. 16 del 05.12.2008 art. 4 comma 2
Attuaz. Direttive 2001/42/CE, 2003/78/CE Legge Comunitaria 2004.

RAPPORTO PRELIMINARE

Allegato I parte II del D.L. 152
Piccole aree a livello locale

Il Progettista

D. L.gs 03 Aprile 2006, n. 152 - ALLEGATO I° DELLA PARTE II°

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

COMUNE DI SAN QUIRINO

VARIANTE N. 68 AL P.R.G.C.

La variante n. 68 al P.R.G.C. apporta modifiche alla normativa del piano riguardante le zone agricole E.5 ed E6.2 per le quali viene ammessa, ai sensi all'art. 36 comma 3/bis della L.R. 11.11.2009 n. 19 (comma aggiunto con l'art. 9 punto 4 della L.R.18.07.2014, n.13), la trasformazione di edifici esistenti che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari; viene introdotta, richiamati gli artt. 5, 12 e 14 della Legge 11.02.1992, n.157 e s.m.i e l'art. 19 commi 5 e 6 della L.R. 17.7.1996, n. 24, la regolamentazione per l'installazione degli appostamenti per l'esercizio dell'attività venatoria; inoltre modifiche puntuali alla zonizzazione con modeste riduzioni delle aree residenziali A; B; e C e aumento di aree per servizi ed attrezzature pubbliche "vp" con rettifiche alle perimetrazioni delle stesse; tutte rientranti nei limiti di flessibilità del Piano vigente.

1.1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante n. 68 al P.R.G.C. apporta modifiche alla zonizzazione con modeste riduzioni delle aree residenziali A; B; e C e aumento di aree per servizi ed attrezzature pubbliche "vp" con rettifiche alle perimetrazioni delle stesse.

La variante riguarda altresì modifiche alle norme tecniche di attuazione sempre riferite alle zone agricole con cui viene ammessa la trasformazione di edifici esistenti che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari; viene altresì introdotta la regolamentazione per l'installazione degli appostamenti per l'esercizio dell'attività venatoria;

CONCLUSIONI:

La variante non ha incidenza negativa sui aspetti riferiti ad altri "progetti od attività" in quanto in sintesi si propone la modifica di un numero esiguo di aree agricole e per l'attività agrituristica nonché all'apparato normativo sempre relativo alle zone agricole, nella fattispecie mediante il recupero patrimonio edificato esistente.

Considerata la portata della modifica sopra descritta si ritiene che la stessa non produca alcuna novità in merito ad altri progetti in corso o in programma.

1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La variante in oggetto non influenza altri piani o programmi. Essa si pone in continuità con le finalità dello strumento urbanistico comunale.

1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Si ritiene che la variante in oggetto sia adeguata allo sviluppo di un processo di integrazione delle condizioni ambientali anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile in quanto si propone il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento del patrimonio edificato esistente, anche dismesso, nelle zone agricole proprio anche al fine di promuovere interventi volti allo sviluppo sostenibile.

1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante in oggetto non determina alcun problema ambientale, bensì determina una razionalizzazione mediante il recupero fisico e funzionale del patrimonio edificato esistente nelle zone agricole.

1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

La variante non incide negativamente nel settore ambientale (normativa comunitaria), bensì determina una razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio edificato esistente nelle zone agricole.

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, degli elementi di seguito elencati:

2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.

La variante

- non interessa habitat di valore naturalistico;
- non danneggia specie animali o vegetali significativi dal punto di vista naturalistico;
- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati;
- determina una razionalizzazione dell'utilizzo, mediante il recupero e riuso del patrimonio edificato esistente nelle zone agricole.

2.2) carattere cumulativo degli effetti.

Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono di entità assolutamente trascurabili in quanto non vengono introdotte novità rispetto agli interventi già programmati e nel contempo determina una razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio edificato esistente nelle zone agricole.

2.3) natura transfrontaliera degli effetti.

La variante allo strumento urbanistico non ha incidenze transfrontaliere.

2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendio).

La variante non produce effetti che presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente in quanto non introduce novità rispetto agli interventi già programmati e determina una razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio edificato esistente nelle zone agricole.

2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessata).

La variante in quanto finalizzata a razionalizzare l'utilizzo del suolo ai fini dell'uso agricolo, per la sua entità ed estensione non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione.

2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

La variante in oggetto non produce effetti sul clima, natura dei terreni, assetto vegetazionale, valori ambientali; ma si propone il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del patrimonio edificato esistente, anche dismesso, nelle zone agricole.

Per quanto concerne i valori ambientali la variante non interessa aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e successive modifiche.

- del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

La variante determina una razionalizzazione dell'utilizzo del suolo e produce un significativo miglioramento del livello di qualità ambientale nel rispetto dei valori limite nell'utilizzo intensivo del suolo per la destinazione prevista.

2.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La variante *non produce alcun tipo di impatto* su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

DAI DATI SOPRA ESPOSTI RISULTA ESCLUDIBILE QUALSIASI EFFETTO SIGNIFICATIVO AI SENSI:

- dell'art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- dell'art. 6 del D.L.vo 152 del 03 aprile 2006.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni precedentemente espresse si ritiene che la **Variante n. 68** in esame **non debba essere assoggettata** a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in quanto:

- gli interventi ammessi dalla strumentazione urbanistica non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. così come definite dal D.Lgs 152/2006 – allegato III, elenco A ed elenco B;
- Le destinazioni proposte con la variante in esame non ricadono su aree sottoposte a vincolo di tutela e non producono alcun tipo di impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti.

San Quirino, lì 27Gennaio 2016

Il Progettista